



COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REP. N. 1 DEL 30-01-2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione di **Prima** convocazione seduta **pubblica**.

CORTESE LUCA	Presente
CAMPESE MARIA TERESA	Presente
TAMMARO ANTONIO	Presente
DE MURI FEDERICA	Presente
CASTELLO PIETRO	Presente
SANTORSO GIANFRANCO	Presente
POZZAN PAOLA	Presente
RIZZI ANNA	Assente
Molo Alberto	Presente
MENEGHELLO GIORGIO	Assente
CORTESE FABIO	Presente
FATTAMBRINI MIRIA	Presente
PARISOTTO DEBORA	Assente

Partecipa alla seduta il segretario comunale Confortin Simone.

Il Sig. **CORTESE LUCA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra riportato.

IL SINDACO
CORTESE LUCA

Il segretario comunale
Confortin Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Sindaco alle ore 18.30 dichiara aperta la seduta.
Il Segretario procede all'appello dei consiglieri
Sono presenti n. 10
Sono assenti giustificati n. 3 (Rizzi, Meneghello e Parisotto).

Il **Sindaco** illustra l'argomento, facendo presente che è stato trattato anche in Commissione Affari Generali. Si tratta della proposta del governo di accettare o meno lo stralcio delle cartelle di pagamento di ammontare fino a 1000 euro, limitatamente alla parte concernente interessi e sanzioni, affidate alla riscossione dal 2000 al 2015. Tali cartelle per il Comune di Sarcedo ammontano a 38 mila euro. Come Comune si è scelto di non stralciare tali somme e quindi di richiedere al contribuente il pagamento sia della parte di sanzione che di interessi. Entro il 31 gennaio si deve procedere con la risposta. Fa presente che anche molti Comuni limitrofi operano in tal senso.

Interviene il Consigliere **Fattambrini**, chiedendo se è stato fatto un accertamento di tipo nominativo per capire se le persone inadempienti hanno difficoltà economiche o altro.

Risponde la Responsabile Area Finanziaria **Dr. De Michele**, dicendo che non si è entrati nel merito delle situazioni personali dei singoli contribuenti.

Il Cons. Fattambrini chiede se è possibile risalire ai nominativi dei singoli soggetti inadempienti.

La Dr. De Michele risponde di sì, in quanto l'accertamento è nominale per cui è tracciabile l'atto messo a ruolo ed è verificabile il pagamento.

Il Sindaco ribadisce che da un punto di vista politico è stata fatta una scelta oggettiva, "asettica": si è valutata la norma da un punto di vista tecnico e non dal punto di vista soggettivo dei singoli contribuenti che avrebbero tratto un vantaggio o meno da questa scelta.

Il Cons. Cortese Fabio è del parere che le tasse bisogna pagarle, ma è anche vero che persone che non hanno mai pagato andranno avanti così o per difficoltà o per altri motivi. A livello ideale è giusto che le tasse vengano pagate, ma vi sono situazioni di persone che non pagheranno mai. Forse bisognerebbe tirare una linea e ripartire da zero. Si dice combattuto sul dare o meno il voto favorevole al provvedimento proposto, in quanto queste situazioni comportano per gli uffici un lavoro continuo e spesso inutile.

Il Sindaco risponde che ci sono cartelle da 12 euro ma anche da 900 euro e ricadono entrambe in questo ambito. La scelta ideale chiara e di giustizia è che tutti devono pagare, ma non si giustifica il fatto di essere più miti verso chi deve pagare poco in quanto un approccio del genere rappresenterebbe un'ingiustizia verso chi ha sempre pagato. Trova più corretto che dovrebbe essere il Governo centrale a prendersi la responsabilità di togliere sanzioni ed interessi per tutti i Comuni, anziché far ricadere la decisione sui singoli Enti. Come Amministrazione si punta sul fatto che sia giusto pagare le tasse anche se la cartella è di importo molto basso. Sarebbe utile una sburocratizzazione, ma comunque ciò non deve portare ad essere permissivi sulla tassazione.

Il Cons. Tammaro chiede chiarimento sull'ammontare complessivo delle cartelle oggetto del diniego di stralcio da parte dell'Amministrazione: è stata menzionata la somma di 38 mila euro ma nel testo della proposta si parla di 34 mila euro.

Il Sindaco conferma di essersi sbagliato: la somma in questione è di quasi 35 mila euro.

Il Cons. Tammaro lamenta di essere stato interrotto; afferma che il Sindaco non gli permette di concludere, e che non usa un comportamento equanime con tutti i Consiglieri.

Il Sindaco chiarisce che non era sua intenzione interrompere, credeva che il Consigliere avesse concluso e lo invita a proseguire. Il Cons. Tammaro non aggiunge altro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione illustrativa e gli interventi dei consiglieri;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio - relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 - delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec:
comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'estinzione della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato, ai sensi del comma 232, in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 108.634,76, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 34.763,12.

RITENUTO, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, della medesima legge, in quanto, a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona di De Michele Frida, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con voti espressi nelle forme e nei modi di legge:

Presenti n. 10 Votanti n. 8

Favorevoli n. 8 Contrari n. / Astenuti: n. 2 (Cortese Fabio e Fattambrini)

D E L I B E R A

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa nelle forme e nei modi di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 Votanti n. 8

Favorevoli n. 8 Contrari n. / Astenuti: n. 2 (Cortese Fabio e Fattambrini)

DELIBERA

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di dar seguito con tempestività a quanto in esso previsto.



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1 del 30-01-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1,
COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 31-01-2023 fino al 15-02-2023 con numero di registrazione 65.

Sarcedo li 31-01-2023

Il Responsabile della Pubblicazione

Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1 del 30-01-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1,
COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Sarcedo li 11-02-2023

Il Responsabile dell'Esecutività

Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 8.03.2005 n. 82 di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.